



# BANCA FININT

## Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari FOGLIO INFORMATIVO

### **MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA SACE**

Ai sensi della L. 40/2020 (in conversione del Decreto-Legge n. 23/2020 – “Decreto Liquidità”)

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale

SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)

TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171

INDIRIZZO E-MAIL: [ufficio.clienti@bancafinint.com](mailto:ufficio.clienti@bancafinint.com)

INDIRIZZO PEC: [pec1@pec.bancafinint.com](mailto:pec1@pec.bancafinint.com)

SITO INTERNET: [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com)

Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### **DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

##### **DA COMPILARE IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”**

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Ragione Sociale

\_\_\_\_\_  
Telefono

\_\_\_\_\_  
E-mail

\_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o Elenchi

\_\_\_\_\_  
N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco

\_\_\_\_\_  
Qualifica Soggetto Incaricato

Nome e cognome (o Ragione Sociale) del Cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 11 pagine, nonché il documento di rilevazione dei tassi ai fini della legge “antiusura” (contenenti il “TEGM”), la Guida Pratica all'ABF.

(firma del Cliente) \_\_\_\_\_

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.



## CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA SACE

Con il contratto di finanziamento chirografario la Banca consegna al Cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il Cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile.

### CARATTERISTICHE

Il **Mutuo Chirografario impresa con Garanzia SACE** è un finanziamento a medio/lungo termine, con durata fino a 72 mesi e preammortamento fino a 36 mesi dall'erogazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") e successive modifiche, che prevede la facoltà per le imprese di richiedere – nei limiti ed al sussistere dei requisiti individuati dal Decreto Liquidità e dalle Condizioni Generali di garanzia SACE – la garanzia di SACE S.p.A. (<https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/impres>) che è stata a tal fine autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

L'importo del mutuo assistito dalla garanzia SACE non è superiore al maggiore dei seguenti importi:

- il 25% del fatturato dell'impresa nel 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativo all'anno 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. Dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano.

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato (aperto in Italia) acceso presso il soggetto finanziatore (Banca Finint) su cui possono transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al presente finanziamento. Su detto conto corrente verrà accreditato l'importo di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione e dovranno essere disposti dall'impresa tutti i pagamenti effettuati con le somme ricevute coerentemente alle finalità dichiarate nel contratto di finanziamento. Tale conto corrente avrà condizioni economiche azzerate ad eccezione dell'imposta di bollo che sarà dovuta.

Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE è addebitato su un conto corrente ordinario dell'impresa presso il soggetto finanziatore diverso dal conto corrente "dedicato".



# BANCA FININT

---

## **A chi si rivolge**

È un mutuo destinato a qualsiasi tipologia di impresa diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede in Italia;
- Non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020 secondo quanto rilevabile dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19;
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (a tal fine, l'impresa può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Sono incluse nel perimetro del finanziamento SACE anche le imprese PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza e/o abbiamo esaurito il "plafond" delle garanzie rilasciate da ISMEA ove ne abbiamo accesso. Tali imprese saranno tenute a dichiarare di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

## **Copertura della garanzia**

La garanzia rilasciata da SACE S.p.A. può variare da una percentuale minima del 70% e fino al 90% dell'importo del finanziamento erogato dalla banca secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità per finanziamenti rivolti ad aziende aventi sede in Italia e colpite dall'epidemia COVID-19.

SACE infatti, può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo pari a:

- 90% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

Il rilascio della garanzia da parte di SACE è soggetto al pagamento di un corrispettivo, come sotto dettagliato.



# BANCA FININT

Per potere accedere alla garanzia, le imprese beneficiarie devono dichiarare nella richiesta di ammissione:

- di impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- di rispettare le finalità del finanziamento;
- di attestare che né l'impresa che beneficia della garanzia (né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima cui la stessa appartiene) abbia approvato la distribuzione di dividendi né il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del decreto. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

## **Garanzie ulteriori**

Sull'intero ammontare dell'operazione, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele.

In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, la Banca finanziatrice può richiedere l'attivazione della Garanzia.

## **Finalità dell'investimento**

Il finanziamento, come da autocertificazione dell'impresa, deve essere destinato unicamente a sostenere esigenze di liquidità per:

- investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie);
- costi del personale;
- costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda
- capitale circolante;

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

L'importo del finanziamento erogato inoltre, può essere destinato, in misura non superiore al 20%, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria nella richiesta di finanziamento.

## **TIPO DI MUTUO E RISCHI**

### **MUTUO A TASSO VARIABILE CON PIANO DI AMMORTAMENTO "ITALIANO" CON RATA A QUOTA CAPITALE COSTANTE**

Il mutuo è concesso solo con tasso di interesse indicizzato (cd. "tasso variabile").

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Si precisa che qualora, al momento della rilevazione periodica, la quotazione del parametro di indicizzazione, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione, il tasso finale sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate dovuto ad un incremento del parametro di indicizzazione.



# BANCA FININT

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

**8,39%**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) di un Mutuo Chirografario impresa con garanzia SACE erogato ad una PMI, copertura garanzia 90% con le seguenti caratteristiche rientranti nel perimetro del Decreto Liquidità:

- Importo: Euro 250.000,00
- Durata: 72 mesi (di cui 36 mesi di pre-ammortamento)
- TAN 7,00%: Euribor 3M/360 alla data del 27/11/2020 pari a - 0,53%), floor zero, + spread 7,00%
- Commissione di Istruttoria: Euro 3.750,00
- Spese di incasso rata: Euro 0,00
- Periodicità rate: trimestrale
- Scadenza rate: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre
- Costo garanzia: 6.011,30
- Imposta sostitutiva: 0,25%

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. Il TAEG sopra indicato non include altri costi che il Cliente dovrà sostenere, non conosciuti o non quantificabili in via anticipata dalla Banca.

VOCI		COSTI		
Importo finanziabile		Nei limiti massimi previsti dal DL 8 Aprile 2020, N. 23, Art.1		
Durata		Massimo 72 mesi (di cui preammortamento massimo pari a 36 mesi)		
Garanzia SACE		Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € e numero dipendenti Italia di Gruppo < 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 1,5 mld € e ≤ mld € o con numero di dipendenti Italia di Gruppo ≥ 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld €
		Quota garantita 90%	Quota garantita 80%	Quota garantita 70%
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Parametro di indicizzazione + spread. Qualora, al momento della rilevazione periodica, la quotazione del parametro di indicizzazione, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso finale sarà pari allo spread contrattualmente previsto.		
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3M/360 pubblicato dal "Sole 24 Ore" riferito il penultimo giorno lavorativo del mese precedente antecedente la scadenza della rata. Conteggio interessi su base giorni commerciali. (giorni 360 e divisore 360)		



# BANCA FININT

	Spread	Massimo: 7,00%		
	Tasso di interesse di preammortamento	Parametro di indicizzazione + spread		
	Tasso di interesse di ammortamento	Parametro di indicizzazione + spread		
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo (come sopra determinato) pro-tempore vigente + 2,00 punti percentuali		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Commissione di Istruttoria	1,50% dell'importo erogato	
		Abbandono domanda di finanziamento	€ 500,00	
		Costo garanzia SACE	Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa è calcolato in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale <i>outstanding</i> a ciascun trimestre solare di riferimento nel seguente modo:	
			Finanziamenti a PMI	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI
	25 bps (per il 1° anno)		50 bps (per il 1° anno)	
	50 bps (dal 2° al 3° anno)		100 bps (dal 2° al 3° anno)	
	100 bps (dal 4° al 6° anno)	200 bps (dal 4° al 6° anno)		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Gestione pratica	0,00 €	
		Spese per rata, sia di preammortamento che di ammortamento	0,00 €	
		Invio comunicazioni periodiche trasparenza	Posta ordinaria: 2,00 € Home banking via internet (se attivato): 0,00 €	
Accollo mutuo		0,50% del debito residuo con un minimo di 500,00 €		
Spese per estinzione anticipata parziale o totale (in percentuale rispetto al debito anticipatamente estinto)		1,00 % con un minimo di 100,00 €		



# BANCA FININT

	<b>Certificazioni in genere</b> (ad es. interessi passivi)	10,00 €
	<b>Sollecito/avviso pagamento rate scadute</b> (oltre spese postali)	10,00 €
	<b>Spese per copia documentazione</b>	€ 5,00 / documento
	<b>Spese ristampa quietanza</b>	5,00 €
	<b>Spese ristampa piano di ammortamento</b>	5,00 €
	<b>Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute</b>	Recupero Integrale
	<b>Conteggi estintivi con rilascio attestazione</b>	100,00 €
	<b>Spese di costituzione in mora</b> (oltre spese postali)	10,00 €

<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>Tipo di ammortamento</b>	<b>Italiano</b> (si veda la sezione "Legenda" per la descrizione)
	<b>Tipologia di rata</b>	<b>Decrescente</b> (quota capitale costante)
	<b>Periodicità delle rate</b>	<b>Trimestrale</b>
	<b>Scadenza della rata</b>	<b>31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre</b>

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

<b>Data di rilevamento</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore Applicato</b>
30.07.2020	-0,461%	0,000 %
28.08.2020	-0,477%	0,000 %
29.09.2020	-0,494%	0,000 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.



# BANCA FININT

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso annuo nominale (minimo)	Durata del finanziamento in anni (comprensivi di 36 mesi di preammortamento)	Importo della rata trimestrale per € 250.000,00 di capitale finanziato (nel periodo di preammortamento), spese per rata incluse	Importo della rata trimestrale per € 250.000,00 di capitale finanziato (nel periodo di ammortamento), spese per rata incluse	Se il tasso di interesse aumenta del 2% (nel periodo di preammortamento), spese per rata incluse.	Se il tasso di interesse aumenta del 2% (nel periodo di ammortamento), spese per rata incluse
7,00%	6	4.410,96 €	24.821,83 €	5.671,23 €	25.961,40 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato presso la sede e nel sito internet della Banca (<http://www.bancafinint.com/it>).

### SERVIZI ACCESSORI

La Banca non prevede servizi accessori quali ad esempio polizze assicurative a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.

### CONTI CORRENTI

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato (aperto in Italia) acceso presso il soggetto finanziatore (Banca Finint) su cui possono transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al presente finanziamento. Su detto conto corrente verrà accreditato l'importo di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione e dovranno essere disposti dall'impresa tutti i pagamenti effettuati con le somme ricevute coerentemente alle finalità dichiarate nel contratto di finanziamento. Tale conto corrente avrà condizioni economiche azzerate ad eccezione dell'imposta di bollo che sarà dovuta.

Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE è addebitato su un conto corrente ordinario dell'impresa presso il soggetto finanziatore diverso dal conto corrente "dedicato".

### ONERI FISCALI

I contratti di finanziamento ed i relativi atti, contratti e formalità, compresa l'assunzione di eventuali garanzie, sono assoggettati alle ordinarie imposte d'atto, ove dovute (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative).

Per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi, qualora venga esercitata per iscritto l'opzione per il regime agevolato dell'imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/73, in luogo dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, è prevista l'applicazione di un'aliquota, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, in misura pari allo 0,25%.

L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.

### TEMPI DI EROGAZIONE





# BANCA FININT

**DISPONIBILITÀ DELL'IMPORTO:** L'intero importo del mutuo, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di mutuo.

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### ESTINZIONE ANTICIPATA E RECESSO

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso onnicomprensivo percentuale nella misura indicata nel presente documento e nel documento di sintesi. Nessun altro onere può essere addebitato al mutuatario. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con l'integrale restituzione del capitale ancora dovuto prima della scadenza del mutuo.

E' convenuta espressamente la facoltà della banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell'art. 1456 C.C., oltre che per qualunque causa di scioglimento dell'impresa e al verificarsi di uno degli eventi riportati sul contratto di finanziamento, riguardanti la parte finanziata.

### PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una micro-impresa.

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito della chiusura.

### RECLAMI

I reclami vanno inviati all'**ufficio reclami** della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzati a:

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami**  
**Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)**  
**Telefono: +39 0438 360 509**  
**Email: [reclami@bancafinint.com](mailto:reclami@bancafinint.com) - Pec: [reclami@pec.bancafinint.com](mailto:reclami@pec.bancafinint.com)**

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari). Per ulteriori informazioni si veda il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al **Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR** ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgersi ad un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.



# BANCA FININT

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alla guida sulla centrale rischi e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.

## LEGENDA

<b>ACCOLLO</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>DICHIARAZIONE "DEGGENDORF"</b>	I beneficiari di un aiuto di stato, prima di ottenere la concessione, devono rilasciare una dichiarazione con cui attestano di non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non restituito aiuti giudicati incompatibili con il mercato unico europeo dalla Commissione Europea.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Imposta applicabile in via opzionale, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73. Da corrispondere al momento dell'erogazione, calcolata sull'importo mutuato nella misura di legge.
<b>ISTRUTTORIA</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>SPREAD</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER MUTUI A TASSO VARIABILE)/ PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PER MUTUI A TASSO FISSO)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO "ITALIANO"</b>	E' il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante ed una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano interessi maggiori; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce a parità di rimborso di quota capitale sulla singola rata.
<b>QUOTA CAPITALE</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>QUOTA INTERESSI</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>RATA COSTANTE</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo in assenza di variazioni del parametro di indicizzazione.



# BANCA FININT

---

**TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

---

**TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN)**

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

---

**TASSO DI MORA**

Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

---

**TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)**

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare

---